

PREMESSA

L'art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, stabilisce che al datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare valutazione dei rischi, con la conseguente elaborazione del documento previsto dal successivo art. 28.

L'art. 28 comma 1 sottolinea poi l'obbligo di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute cui i lavoratori possono essere esposti nell'ambito della loro attività lavorativa.

L'art. 28 comma 2 stabilisce che il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), deve essere redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

L'art. 29 comma 3 stabilisce che la valutazione deve essere fatta in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La valutazione ed il relativo documento debbono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. In ottemperanza all'obbligo predetto, il datore di lavoro ha provveduto alla stesura del presente documento.

ORGANIZZAZIONE PER LA PREVENZIONE

Dirigente Scolastico



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	ADDETTI ALLE EMERGENZE
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	Addetti al Primo soccorso
Addetti Servizio Prevenzione e Protezione	Addetti Antincendio ed Evacuazione

Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza

ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA PER LA PREVENZIONE

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP)	Ing. Rosati Amalio (Consulente esterno)
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza	Ficacci Rossana (docente)
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – SEDE CENTRALE	
Addetti al Servizio di prevenzione e protezione aziendale (ASPP)	Gentilezza Antonello (docente)
SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "TESTA"	
Addetti al Servizio di prevenzione e protezione aziendale (ASPP)	D'Urbano Valeria (docente)
SCUOLA DELL'INFANZIA "SANT'ANNA"	
Addetti al Servizio di prevenzione e protezione aziendale (ASPP)	Capobianchi Eliana (docente)
SCUOLA DELL'INFANZIA "SALES"	
Addetti al Servizio di prevenzione e protezione aziendale (ASPP)	Capobianchi Eliana (docente)